



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI

A tutti i Presidenti, Vice Presidenti e Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani

e, p.c.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia

Al Direttore Provinciale dell' Agenzia delle Entrate

Al Direttore Provinciale dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

All' Agente della Riscossione per la provincia di Trapani

All' Anci in rappresentanza dei Comuni della Provincia di Trapani

Al Libero Consorzio Comunale di Trapani

Agli Ordini professionali provinciali interessati

Al Dirigente della CTP di Trapani

OGGETTO: ulteriori disposizioni in tema di trattazione e svolgimento delle udienze tributarie, stante il perdurante periodo emergenziale.

Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, essendo entrato in vigore il D.L. n. 137/2020, pubblicato nella G.U. il 28/10/2020, preso atto delle "Misure urgenti

relative allo svolgimento del processo tributario” riportate all’art. 27, e preso atto altresì del perdurare del periodo di emergenza sanitaria, nonché dell’incremento della curva dei contagi e delle attuali misure restrittive.

Atteso che:

a) non sussiste alcuna disciplina specifica delle camere di consiglio avente contenuto ostativo alla trattazione in presenza delle parti;

b) il primo comma dell’art. 27 del decreto legge 29/10/2020 n. 137, contempla la possibilità di collegamenti da remoto anche “solo parzialmente”;

c) E’ stato siglato in Palermo in data 5.1.2021, ad iniziativa del Presidente ff. della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, un protocollo tra avvocati e giudici per far ripartire le udienze davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia nel rispetto dell’emergenza sanitaria nazionale da Covid 19, sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate sul tema dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con le quali è stata adottata una soluzione di compromesso tra la limitazione dei contatti personali e la garanzia di continuità del servizio giustizia tributaria;

d) Ritenute condivisibili tali argomentazioni ad integrazione dei decreti sino ad oggi emanati, ed in applicazione di quanto stabilito dall’art. 27 del decreto legge 28/10/2020 n.137, sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19 ovvero sino all’attuazione integrale del processo da remoto,

DISPONE

1) Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, a decorrere da lunedì 8 febbraio 2021, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. Nella suddetta circostanza, in cui anche una sola delle parti in causa dichiara di non rinunciare al contraddittorio orale della pubblica udienza partecipata dalle parti, verrà disposto il rinvio del giudizio, con data successiva alla conclusione del periodo post-emergenziale.

2) Nel caso in cui non venga chiesta la discussione nella pubblica udienza, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica.

3) Nell'ipotesi in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza, che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini o nelle modalità di cui al caso n. 1.

4) E' autorizzata la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del presidente del collegio, che ne attesti il regolare ed integrale funzionamento.

Il presente provvedimento, funzionale all'applicazione dell'art. 27 del decreto legge 29/10/2020 n. 137, decorre dalla data della sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza ovvero a seguito di modifica o abrogazione della disciplina contenuta nell'art. 27, che determinino l'applicazione dello stesso.

Le segreterie delle Sezioni, su coordinamento del dirigente della Segreteria della CTP, provvederanno a sviluppare forme di comunicazione snelle, fluide ed efficaci con le parti del processo (Uffici finanziari e contribuenti) al fine di veicolare informazioni urgenti, anche attraverso l'utilizzo del telefono o di posta elettronica non certificata.

Si comunichi nelle formalità dovute.

Trapani, 2.2.2021

Il Presidente
Carmelo Lombardo

